

Aggiornamento obbligatorio quinquennale
per Coordinatori Sicurezza Cantieri e RSPP,
ai sensi del [D.lgs 81/2008 e smi](#)

18/02/2022

“Sistema di verifica della congruità
dell'incidenza della manodopera impiegata
nella realizzazione di lavori edili”

Geom. Pasquale Recchia

www.studiorecchia.it

Riferimenti:

[Decreto MLPS n. 143 del 25.06.2021;](#)
[SLIDE DECRETO DI CONGRUITÀ;](#)
[Tabella con gli Indici di Congruità 2021](#)

[Nota INL n. 5223 del 19 luglio 2021](#)

[ANCE – FAQ Congruità](#)

Riferimenti:

[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#); [Sentenza Corte di Cassazione n. 9803/2020](#) ;

[DECRETO MLPS 30 gennaio 2015](#) Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) ([GU Serie Generale n.125 del 01-06-2015](#))

[messaggio Inps n. 5183 del 28 dicembre 2017](#)

[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#), sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l' [Avviso comune del 28 ottobre 2010](#)

[Tabella A allegata al citato Accordo collettivo](#)

Riferimenti:

[ordinanza-n-58-del-7-4-2018-durc;](#) [allegato-1-protocollo-durc-di-congruita;](#)
[allegato-2-modalita-di-applicazione-del-durc-di-congruita;](#)
[allegato-3-prezzario-cratero_2018-finale](#)

[Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 registrata in data 12 agosto 2019 al numero 1718](#)
Pubblicata in [G.U. Serie Generale n. 277 del 26.11.2019;](#)
[Allegato 1 – Accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2018;](#) [Allegato 2 – Durc congruità;](#)
[Allegato 3 – Prezzario Cratere](#)

[decreto ministeriale 24 ottobre 2007;](#) [decreto](#)
[del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;](#)

[portale nazionale denominato CNCE Edilconnect, attivo dal 5 luglio 2021](#)

[Circolare CNCE nr. 774 del 14.05.2021 che ha emanato le prime indicazioni operative](#)
[per la gestione della Congruità Nazionale Accordo 10 settembre](#)
[2020](#)

[Registrato dalla Corte dei Conti il decreto per la verifica di congruità nel settore edile 19 luglio 2021](#)

Con il [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021](#) viene definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del [decreto-legge n. 76 del 2020](#) (cd. decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l'[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#).

In pratica, il provvedimento firmato dal ministro Orlando punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa, e prevede misure che saranno applicate dal **1° novembre 2021**.

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#).

L'**attestazione di congruità** sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla **Cassa Edile/Edilcassa** territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.

LA NUOVA **VERIFICA DI CONGRUITÀ**
NEL **SETTORE EDILE**
Firmato il Decreto



CHE COSA È

Il Decreto definisce un **sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie**, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

La verifica della congruità si applica:

- nell'ambito dei **lavori pubblici**;
- nell'ambito dei **lavori privati** il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.



A CHI È RIVOLTO

Il Decreto si applica:

- al **settore edile**, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.



COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ

La verifica è eseguita in relazione agli **indici minimi di congruità** riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella **Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020**.



**DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2021
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NEI LAVORI EDILI**

INDICI DI CONGRUITÀ DEFINITI CON L'ACCORDO COLLETTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2020

CATEGORIE	PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL'OPERA
1 OG1 - Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7 OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 - Dighe	16,07%
9 OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 - Gasdotti	13,66%
11 OG6 - Oleodotti	13,66%
12 OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 - Opere marittime	12,16%
14 OG8 - Opere fluviali	13,31%
15 OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%



CHI RILASCIAM L'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ



L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla **Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente**, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.



COSA ACCADE SE NON VIENE RICONTRATA LA CONGRUITÀ



È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/Edilcassa invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.



DA QUANDO SI APPLICA

Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente **a partire dal 1° novembre 2021.**



Decreto

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 d
el 25 giugno 2021

che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

CONTRATTO COLLETTIVO DA APPLICARE

Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, Parte I Ambito di Applicazione, Principi, Disposizioni Comuni ed Esclusioni, Titolo IV Modalità di affidamento - Principi Comuni), **comma 4**, del [D. Lgs. n. 50/2016](#)

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è **applicato** il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA RELATIVA ALLO SPECIFICO CONTRATTO AFFIDATO

Art. 105 (Subappalto, Parte II Contratti di Appalto per Lavori Servizi e Forniture, Titolo V Esecuzione) **comma 16**, del [D. Lgs. n. 50/2016](#)

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il **documento unico di regolarità contributiva** è comprensivo della **verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato**. Tale **congruità**, per i lavori edili è verificata dalla **Cassa edile** in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#); [Avviso Comune del 28 ottobre 2010](#);

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

DURC DI CONGRUITÀ

Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, Titolo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, Capo I, Semplificazioni in materia di contratti pubblici), **comma 10-bis**, del [DL n. 76/2020](#) convertito con modificazioni dalla [L. 120/2020](#)

Al **Documento unico di regolarità contributiva** è aggiunto quello relativo alla **congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento**, secondo le modalità indicate con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali](#), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente [decreto](#). Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

[DECRETO MLPS 30 gennaio 2015](#) Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) ([GU Serie Generale n.125 del 01-06-2015](#))

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#), sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l'[Avviso comune del 28 ottobre 2010](#)

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

[Tabella A](#) allegata al citato [Accordo collettivo](#), nella quale sono riportate le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. indici di congruità)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020

CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto, Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, Titolo IV Contratti pubblici) **comma 3, lett. b), del [DL n. 77/2021](#)** (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure)

Le amministrazioni competenti adottano il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e all'articolo 8, comma 10-bis, del [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#);

Giustificazione normativa e disposizioni giuridiche sulle quali si basa il [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

Considerazioni:

- La **verifica di congruità**, in particolare nel **settore edile**, può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'**azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale**, promuovendo l'**emersione del lavoro irregolare** attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori **sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza**;
- Ritenuto opportuno, in **fase di prima applicazione** dell'articolo 8, comma 10-bis, del [decreto-legge n. 76 del 2020](#), come convertito dalla [legge n. 120 del 2020](#), fare specifico riferimento agli **appalti di lavori in edilizia**, ivi comprese tutte le attività - anche quelle affini - direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'**impresa affidataria**, al fine di sperimentare a livello nazionale l'esperienza finora sviluppata in tale settore, anche in considerazione delle modalità applicative già utilizzate a livello locale;
- La **Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE)** costituisce l'Ente di indirizzo, controllo e coordinamento delle **Casse Edili** e delle **Edilcasse** dislocate sul territorio nazionale, e che queste ultime **sono in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere**;
- Che alla suddetta **CNCE** aderiscono tutte le **Casse Edili ed Edilcasse** promananti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali sono abilitate al **rilascio del DURC on-line**, di seguito indicate **Casse Edili/Edilcasse**;

Articolo 89 (Definizioni, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), **comma 1, del [D. Lgs. n. 81/2008](#)**:

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Decreto

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021

che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili

ARTICOLI DEL Decreto MLPS n. 143/2021

Articolo 1 (Finalità) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, del [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#), con il [presente decreto](#) è definito un sistema di **verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili**, in attuazione di quanto previsto dall'[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#), sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, come richiamato in premessa e della relativa [tabella](#) recante gli indici di congruità.

Articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

1. La **verifica della congruità** di cui all'articolo 1 si riferisce all'**incidenza della manodopera** relativa allo specifico intervento realizzato nel **settore edile**, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di **imprese affidatarie, in appalto o subappalto**, ovvero da **lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo** nella loro esecuzione.

Articolo 89 (Definizioni, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), **comma 1, del [D. Lgs. n. 81/2008](#)**:

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

l) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

2. Ai fini del [presente decreto](#), tenuto anche conto di quanto riportato nell'**allegato X** al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e successive modificazioni, rientrano nel settore edile **tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Articolo 89 (Definizioni, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili) **del [D. Lgs. n. 81/2008](#)**:

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato: “**cantiere**”: qualunque luogo in cui si effettuano **lavori edili o di ingegneria civile** il cui elenco è riportato nell’**ALLEGATO X**.

ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

➔ 3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente [decreto](#) si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di **importo pari o superiore ad euro settantamila**.

4. Le disposizioni del presente [decreto](#) non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate [specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo](#)

.

Articolo 99 (Notifica preliminare, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D. Lgs. n. 81/2008

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente

Comma introdotto

dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate

Articolo 99 (Notifica preliminare), Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.

Comma introdotto dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) al Capo III ‘Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 99 (Notifica preliminare, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D. Lgs. n. 81/2008


2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

ALLEGATO XII CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99 del D. Lgs. n. 81/2008

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
- 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.**
- 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).**

Articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente [decreto](#) si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di **importo pari o superiore ad euro settantamila**.

 4. Le disposizioni del presente [decreto](#) non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate [specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo](#)

.

Ordinanze del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

Portale per il DURC di Congruità

In ottemperanza alle Ordinanze n° 58 del 4 luglio 2018 e n° 78 del 2 agosto 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

[ordinanza-n-58-del-7-4-2018-durc](#)
[allegato-1-protocollo-durc-di-congruita](#)
[allegato-2-modalita-di-applicazione-del-durc-di-congruita](#)
[allegato-3-prezzario-crateri_2018-finale](#)

[Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 registrata in data 12 agosto 2019 al numero 1718](#)

Publicata in [G.U. Serie Generale n. 277 del 26.11.2019](#)

[Allegato 1 – Accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2018](#)

[Allegato 2 – Durc congruità](#)

[Allegato 3 – Prezzario Crateri](#)

Articolo 3 (Verifica della congruità) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

1. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella [tabella](#) allegata al citato [Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#), sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Articolo 3 (Verifica della congruità) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

3. **In caso di variazioni da parte del committente** riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a **dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.**

4. La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, **sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità riferiti all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.**

Articolo 4 (Termini e modalità del rilascio dell'attestazione di congruità) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

1. **L'attestazione di congruità** è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'articolo 1 della [legge 11 gennaio 1979, n. 12](#), ovvero del committente.

[

[LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12 Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro. \(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010\)](#)

[\(GU n.20 del 20-01-1979\)](#)]

Articolo 4 (Termini e modalità del rilascio dell'attestazione di congruità) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

2. Per i **LAVORI PUBBLICI**, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della **presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.**

3. Per i **LAVORI PRIVATI**, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del **saldo finale da parte del committente.** A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Articolo 4 (Termini e modalità del rilascio dell'attestazione di congruità) **del Decreto MLPS n. 143/2021**

4. Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli **esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata**, nonché **i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.**

5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del presente decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all'alimentazione della banca dati di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 5 (Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la **Cassa Edile/Edilcassa** a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'**impresa affidataria** le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

2. La regolarizzazione nel termine previsto consente il **rilascio dell'attestazione di congruità**.

Articolo 5 (Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

4. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Articolo 5 (Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line) del [Decreto MLPS n. 143/2021](#)

5. Ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato [Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#).

6. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC *on-line* alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

ALLEGATO XVII (IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ~~o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del [D. Lgs. n. 81/2008](#)~~

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al [decreto ministeriale 24 ottobre 2007](#) [abrogato, sostituito dal **Durc On Line**, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015](#)]

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

SANZIONI

Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

9. Il **committente o il responsabile dei lavori**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'**idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, **con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII**. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;

Per la violazione dell'art. 9, comma 9, Lett. a), del [D. Lgs. n. 81/2008](#) i **Committenti o i Responsabili dei Lavori** incorrono nella sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o nella ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. b) del [D. Lgs . n. 81/2008](#) [eventuale sanzione ridotta euro 1.474,21]

[Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. inl.INL
DCTUTELA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005223.19-07-2021 con Oggetto: D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili \(DURC di congruità\).](#)

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il [Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno u.s.](#) registrato in data odierna dalla Corte dei Conti e attuativo di quanto previsto dall'[Accordo collettivo del 10 settembre 2020](#) sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile visionabile al seguente link

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Registrato-dalla-Corte-dei-Conti-ildecreto-per-la-verifica-di-congruita-nel-settore-edile.aspx>

Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. inl.INL

DCTUTELA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005223.19-07-2021 con Oggetto: D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

Come si evince dall'art. 2 del [D.M.](#), la congruità della manodopera si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Relativamente all'ambito di applicazione il [D.M.](#), tenuto anche conto di quanto previsto nell'allegato X al [T.U. sicurezza](#), esplicita che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. inl.INL

DCTUTELA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005223.19-07-2021 con Oggetto: D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

La verifica della congruità della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata al citato [accordo collettivo del 10.09.2020](#) che ad ogni buon fine si [allega](#). Il [decreto](#) demanda ad una apposita Convenzione tra le Istituzioni coinvolte (INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE) la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa mediante la creazione di una apposita banca-dati condivisa, da realizzarsi entro dodici mesi dall'adozione del [D.M.](#), che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni necessarie per effettuare i recuperi previdenziali e assicurativi nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'INL.

[Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. inl.INL
DCTUTELA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005223.19-07-2021 con Oggetto:
D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della mano
dopera impiegata nella realizzazione di lavori edili \(DURC di congruità
à
\).](#)

Le disposizioni del [decreto in commento](#) si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal **01 novembre 2021**.

Si richiama l'attenzione sulla previsione del comma 4 dell'art. 2 del citato [Decreto](#), secondo la quale le disposizioni non trovano applicazione ai lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Portale nazionale CNCE Edilconnect

Sistema nazionale edile per la verifica della congruità della manodopera nei cantieri

CNCE EdilConnect

HOME REGISTRAZIONE GUIDE E ASSISTENZA 



COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Sistema nazionale edile per la verifica della congruità della manodopera nei cantieri

Accedi a CNCE EdilConnect

—

Login (Partita IVA dello Studio o dell'Impresa)

Password scelta durante la registrazione 

Password dimenticata?
Nuovo utente? Registrati

ACCEDI A CNCE EDILCONNECT

Come funziona la verifica di congruità?

—

Prima di iniziare visualizza il [tour guidato](#), oppure [consulta la guida](#).

 [Testa il simulatore di congruità](#)

 [Richiedi attestazione di congruità](#)  [Verifica attestazione di congruità](#)

Avvio del [portale nazionale CNCE Edilconnect](#) per la gestione dei cantieri edili in funzione del DURC di congruità.

La CNCE ha predisposto un [portale nazionale denominato CNCE Edilconnect](#), attivo dal 5 luglio 2021, che raccoglierà i dati di tutti i cantieri con committente pubblico (in appalto o subappalto e per qualsiasi importo) e con committente privato (con entità complessiva dell'opera superiore a € 70.000).

A partire dalle denunce MUT dal mese di luglio 2021, è inibita la possibilità di inserire i cantieri in fase di compilazione della denuncia e che le ore di lavoro dei singoli operai dovranno essere suddivise tra i cantieri attivi.

I cantieri dovranno essere preventivamente caricati direttamente nel [portale CNCE Edilconnect](#), che provvederà ad attribuire ad ognuno di essi un codice univoco nazionale e li trasferirà poi al MUT, che li renderà disponibili precompilati nella denuncia fornita dalle Casse Edili territoriali.

Nota: EDILCONNECT è un portale internet istituito il 03/12/2012 dalle Casse Edili della Lombardia. Nel 2005 il Comitato della Bilateralità aveva reso obbligatorio l'inserimento di tutti i cantieri nelle denunce contributive mensili (deliberazione n. 3 del 30/03/2005). Da febbraio 2017 i nuovi cantieri (sia pubblici sia privati) non possono più essere aperti dalla denuncia contributiva mensile, ma vanno inseriti nel portale EDILCONNECT. Dal 01/02/2017 è diventato obbligatorio inserire nel portale EDILCONNECT tutti i cantieri aperti sul territorio nazionale.

FAQ sul DURC DI CONGRUITÀ

FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

R. CNCE_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, per svolgere tutte le attività richieste per l'applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell'attestazione di congruità.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

La "**congruità della manodopera**" può essere definita come **l'importo minimo di manodopera atteso per la realizzazione di un'opera edile, in dipendenza dalla tipologia di lavorazione e considerando tutte le imprese presenti nel cantiere.** Se questo importo non viene raggiunto al termine dei lavori, sarà necessario un approfondimento da parte della Cassa Edile o Edilcassa competente, al fine di verificare l'eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi oltre a quelli registrati. Se anche questa verifica non dovesse consentire di raggiungere l'importo minimo atteso di manodopera, l'impresa dovrà versare la differenza tra l'importo di manodopera raggiunto e quello atteso.

FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

- 1) Inserimento cantiere**
- 2) Compilazione denuncia**
- 3) Contatore di congruità**
- 4) Richiesta attestazione**

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

Registrazione e associazione con la Cassa Edile o Edilcassa

Per operare con CNCE_EdilConnect, la prima operazione richiesta è la registrazione. Per registrarsi, selezionare il menu "Registrazione" nella pagina principale del portale. La registrazione avviene in due passaggi:

[Registrazione al portale CNCE_EdilConnect](#)

[Associazione con la Cassa Edile o Edilcassa di iscrizione \(oppure di riferimento per le imprese non iscritte e i lavoratori autonomi\)](#)

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

1) Inserimento cantiere

La Cassa Edile o Edilcassa di iscrizione potrà comunque fornire indicazioni specifiche sulle modalità richieste per l'inserimento dei cantieri.

L'operatività normale in CNCE_EdilConnect prevede che sia solo l'impresa appaltatrice a inserire i dati del cantiere e non i subappaltatori. Nei casi dove ciò non fosse possibile, il subappaltatore potrà inserire direttamente il cantiere.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

1) Inserimento cantiere

Per inserire un cantiere, effettuare l'accesso all'area riservata del portale e premere il pulsante **"Nuovo cantiere"**, che viene visualizzato nella pagina utente. Al termine dell'inserimento sarà possibile inviare la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa competente e inserire eventuali subappaltatori.

Se i subappaltatori sono registrati a CNCE_EdilConnect, riceveranno automaticamente un'email informativa, contenente i dati del cantiere e dell'appaltatore.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

2) Compilazione denuncia

Compilazione denuncia e inserimento delle ore lavorate e dei costi aggiuntivi

Per le imprese iscritte a una Cassa, i cantieri inseriti in CNCE_EdilConnect saranno automaticamente trasferiti a tutti i sistemi di denunce delle Casse Edili ed Edilcasse nazionali. Il compilatore della denuncia, consulente o impresa, troverà quindi i cantieri a disposizione nella denuncia, senza dover inserire manualmente i dati.

I cantieri saranno disponibili nella denuncia sia dell'appaltatore sia dei subappaltatori.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

2) Compilazione denuncia

Al termine della compilazione della denuncia, i dati relativi alla manodopera denunciata nei cantieri verranno trasferiti automaticamente a CNCE_EdilConnect, dove potranno essere consultati per verificare l'avanzamento del **"contatore di congruità"**.

Le ore lavorate dal titolare artigiano, soci e collaboratori familiari dell'impresa potranno essere indicate all'interno della denuncia mensile oppure direttamente in CNCE_EdilConnect, che si occuperà di trasmetterle ai sistemi di denuncia. Le ore lavorate da lavoratori autonomi potranno essere indicate in CNCE_EdilConnect, oppure l'impresa per cui hanno lavorato potrà allegare la documentazione comprovante i costi sostenuti.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

3) Contatore di congruità

Gli importi di manodopera denunciati da tutte le imprese presenti nel cantiere vanno a incrementare il "contatore di congruità". Questo è un indicatore che consente all'impresa appaltatrice di verificare nel tempo l'avanzamento della manodopera denunciata e confrontarla con quella teoricamente prevista, ipotizzando che la manodopera sia distribuita equamente lungo tutta la durata del cantiere.

Lo scopo del "**contatore di congruità**" è quindi puramente informativo, in quanto la verifica di congruità verrà effettuata solo al completamento del cantiere.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

3) Contatore di congruità

Come consultare il contatore di congruità

Per visualizzare il contatore relativo a un cantiere, accedere alla pagina principale del cantiere, selezionando il pulsante "**Cerca cantieri**" dopo l'accesso a CNCE_EdilConnect e cliccando sul "**codice univoco di congruità**" del cantiere desiderato.

Per visualizzare lo stato di avanzamento del contatore per tutti i cantieri attivi, dopo l'accesso a CNCE_EdilConnect selezionare il pulsante "Contatore congruità". Nella lista dei cantieri che viene visualizzata, cliccare sul "codice univoco di congruità" di un cantiere per visualizzarne i dettagli.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

4) Richiesta attestazione di congruità

Alla conclusione del cantiere è possibile richiedere direttamente nel portale CNCE_EdilConnect il rilascio dell'

attestazione di congruità.

La richiesta può essere effettuata dall'impresa, oppure dal committente o da un altro soggetto che l'impresa ha delegato a richiedere il certificato.

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

4) Richiesta attestazione di congruità

Nel caso in cui l'importo minimo di manodopera atteso per soddisfare la verifica di congruità non sia stato raggiunto al termine dei lavori, l'impresa sarà contattata dalla Cassa Edile o Edilcassa competente, al fine di verificare l'eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi oltre a quelli registrati.

Al termine della verifica sarà quindi rilasciata l'attestazione di congruità, che confermerà il raggiungimento o meno dell'importo minimo di manodopera atteso.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

R. **Prima** di iniziare a operare con il sistema CNCE_EdilConnect, è possibile comprendere le modalità con cui vengono effettuati i conteggi di manodopera relativi allo svolgimento della verifica di congruità, utilizzando [il simulatore di congruità](#), raggiungibile dalla pagina principale del portale, premendo il pulsante “[Testa il simulatore di congruità](#)”.

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

The image shows a screenshot of the CNCE EdilConnect interface, divided into two main sections. The left section is the login page, titled 'Accedi a CNCE EdilConnect'. It features a login form with two input fields: 'Login (Partita IVA dello Studio o dell'Impresa)' and 'Password scelta durante la registrazione'. Below the password field is a link for 'Password dimenticata?' and another for 'Nuovo utente? Registrati'. A blue button labeled 'ACCEDI A CNCE EDILCONNECT' is positioned at the bottom right of the login form. The right section is titled 'Come funziona la verifica di congruità?'. It contains the text 'Prima di iniziare visualizza il tour guidato, oppure consulta la guida.' and a prominent red-bordered button that says 'Testa il simulatore di congruità'. Below this button are two links: 'Richiedi attestazione di congruità' (with a pencil icon) and 'Verifica attestazione di congruità' (with a checkmark icon).

[FAQ_CNCE_EDILCONNECT Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri](#)

D. Cosa è CNCE_EdilConnect?

[Simulatore contatore di congruità](#)

Il simulatore del contatore di congruità consente di stimare il valore dell'importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere. Sono soggetti a verifica di congruità solo i cantieri con committente pubblico e quelli con committente privato di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.

Simulatore contatore di congruità

Attività prevalente:

Indicare l'attività prevalente

Attività prevalente

Per ogni tipologia di attività è prevista una percentuale corrispondente di manodopera minima attesa per soddisfare la verifica di congruità. Per visualizzare gli indici di congruità, cliccare qui.

Importo complessivo:

€

Importo complessivo lavori

,00

Importo complessivo

L'importo complessivo dei lavori viene utilizzato per determinare se il cantiere è soggetto a verifica di congruità, in caso di committente privato. Sono soggetti a verifica di congruità tutti i cantieri pubblici e i cantieri privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. L'importo indicato deve corrispondere, negli appalti pubblici, a quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso. Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, all'importo indicato nella notifica stessa, altrimenti al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di IVA.

Importo lavori edili:

€

Importo lavori edili

,00

Importo lavori edili

L'importo indicato deve corrispondere agli importi riconducibili alle sole attività edili di cui all'art. 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto. Questo è l'importo di riferimento in base a cui sarà effettuata la verifica di congruità.

Per visualizzare l'elenco delle attività del settore edile, cliccare qui.

Simulatore contatore di congruità

SIMULATORE DI CONGRUITÀ

Simulatore contatore di congruità

Il simulatore del contatore di congruità consente di stimare il valore dell'importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere. Sono soggetti a verifica di congruità solo i cantieri con committente pubblico e quelli con committente privato di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.

Attività prevalente:

Indicare l'attività prevalente

Importo complessivo:

OG1 - NUOVA EDILIZIA CIVILE COMPRESI IMPIANTI E FORNITURE (14,28%)

OG1 - NUOVA EDILIZIA INDUSTRIALE ESCLUSI IMPIANTI (5,36%)

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI (22,00%)

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI INDUSTRIALI ESCLUSI IMPIANTI (6,69%)

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI TUTELATI (30,00%)

OG2 - OPERE STRADALI, PONTE, ETC. (12,77%)

privati, soggetti a notifica preliminare, all'importo indicato nella notifica stessa, altrimenti al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di IVA.

Importo lavori edili:

€ ,00

Importo lavori edili L'importo indicato deve corrispondere agli importi riconducibili alle sole attività edili di cui all'art. 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto. Questo è l'importo di riferimento in base a cui sarà effettuata la verifica di congruità.

Simulatore contatore di congruità



Attività prevalente:

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI (22,00%)

Attività prevalente Per ogni tipologia di attività è prevista una percentuale corrispondente di manodopera minima attesa per soddisfare la verifica di congruità. Per visualizzare gli indici di congruità, cliccare qui.

Importo complessivo:

€ 1.000.000 ,00

Importo complessivo L'importo complessivo dei lavori viene utilizzato per determinare se il cantiere è soggetto a verifica di congruità, in caso di committente privato. Sono soggetti a verifica di congruità tutti i cantieri pubblici e i cantieri privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. L'importo indicato deve corrispondere, negli appalti pubblici, a quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso. Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, all'importo indicato nella notifica stessa, altrimenti al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di IVA.

Importo lavori edili:

€ 900.000 ,00

Importo lavori edili L'importo indicato deve corrispondere agli importi riconducibili alle sole attività edili di cui all'art. 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto. Questo è l'importo di riferimento in base a cui sarà effettuata la verifica di congruità. Per visualizzare l'elenco delle attività del settore edile, cliccare qui.

Paga oraria:

€ 11

Paga oraria Indicare la paga oraria media dei propri operai da utilizzare nella simulazione. Il valore indicato ha il solo scopo di presentare i risultati in termini di giorni/risorsa necessari e non solo come importo. Se non si conosce la paga media, lasciare il valore preimpostato.

AVVIA SIMULAZIONE

Simulatore contatore di congruità

Con i parametri indicati, per soddisfare la verifica di congruità, l'impresa principale e i suoi subappaltatori devono denunciare complessivamente 900,0 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili, oppure dimostrare l'esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

Risultati simulazione

Dati simulazione

Attività prevalente:	Ristrutturazione di edifici civili
Percentuale manodopera attesa per l'attività:	22,00%
Importo complessivo cantiere:	€ 1.000.000
Importo lavori edili:	€ 900.000 (importo base di calcolo per la verifica di congruità)
Paga oraria media:	€ 11,00

Risultati simulazione

Importo manodopera atteso:	€ 198.000 (equivalente a € 900.000 x 22,00%)
Imponibile Cassa Edile corrispondente:	€ 79.200 (equivalente a € 198.000 / 2,5)
Numero di ore richiesto:	7.200
Corrispondente a numero di giorni/risorsa (8 ore/giorno):	900,0

Con i parametri indicati, per soddisfare la verifica di congruità, l'impresa principale e i suoi subappaltatori devono denunciare complessivamente 900,0 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili, oppure dimostrare l'esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

Simulatore contatore di congruità

Con i parametri indicati, per soddisfare la verifica di congruità, l'impresa principale e i suoi subappaltatori devono denunciare complessivamente 900,0 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili, oppure dimostrare l'esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

Risultati simulazione

L'importo di manodopera atteso di € 198.000 deve essere raggiunto per soddisfare la verifica di congruità. L'importo della manodopera valido ai fini della congruità è dato dalla somma degli imponibili Cassa Edile dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile moltiplicato per 2,5 volte (quindi 1.000 euro di imponibile equivalgono a 2.500 euro di manodopera) a cui si aggiungono eventuali costi aggiuntivi registrati per il cantiere. L'imponibile Cassa Edile complessivo atteso è quindi pari a € 79.200, cioè € 198.000 / 2,5. L'imponibile Cassa Edile del lavoratore è calcolato come "paga oraria" x "numero di ore lavorate e festive".

Simulatore contatore di congruità esempio n.2

SIMULATORE DI CONGRUITÀ

Simulatore contatore di congruità

Il simulatore del contatore di congruità consente di stimare il valore dell'importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere. Sono soggetti a verifica di congruità solo i cantieri con committente pubblico e quelli con committente privato di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.

Attività prevalente:

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI TUTELATI (30,00%)

Attività prevalente Per ogni tipologia di attività è prevista una percentuale corrispondente di manodopera minima attesa per soddisfare la verifica di congruità. Per visualizzare gli indici di congruità, cliccare qui.

Importo complessivo:

€ 1000000 ,00

Importo complessivo L'importo complessivo dei lavori viene utilizzato per determinare se il cantiere è soggetto a verifica di congruità, in caso di committente privato. Sono soggetti a verifica di congruità tutti i cantieri pubblici e i cantieri privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. L'importo indicato deve corrispondere, negli appalti pubblici, a quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso. Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, all'importo indicato nella notifica stessa, altrimenti al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di IVA.

Importo lavori edili:

€ 900000 ,00

Importo lavori edili L'importo indicato deve corrispondere agli importi riconducibili alle sole attività edili di cui all'art. 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto. Questo è l'importo di riferimento in base a cui sarà effettuata la verifica di congruità. Per visualizzare l'elenco delle attività del settore edile, cliccare qui.

Simulatore contatore di congruità esempio n.2

SIMULATORE DI CONGRUITÀ

Simulatore contatore di congruità

Il simulatore del contatore di congruità consente di stimare il valore dell'importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere. Sono soggetti a verifica di congruità solo i cantieri con committente pubblico e quelli con committente privato di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.

Risultati simulazione

Dati simulazione

Attività prevalente:	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati
Percentuale manodopera attesa per l'attività:	30,00%
Importo complessivo cantiere:	€ 1.000.000
Importo lavori edili:	€ 900.000 (importo base di calcolo per la verifica di congruità)
Paga oraria media:	€ 11,00

Risultati simulazione

Importo manodopera atteso:	€ 270.000 (equivalente a € 900.000 x 30,00%)
Imponibile Cassa Edile corrispondente:	€ 108.000 (equivalente a € 270.000 / 2,5)
Numero di ore richiesto:	9.818
Corrispondente a numero di giorni/risorsa (8 ore/giorno):	1.227,3

Con i parametri indicati, per soddisfare la verifica di congruità, l'impresa principale e i suoi subappaltatori devono denunciare complessivamente 1.227,3 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili, oppure dimostrare l'esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

Simulatore contatore di congruità esempio n.2

SIMULATORE DI CONGRUITÀ

Simulatore contatore di congruità

Il simulatore del contatore di congruità consente di stimare il valore dell'importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere. Sono soggetti a verifica di congruità solo i cantieri con committente pubblico e quelli con committente privato di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.

Risultati simulazione

Dati simulazione

Attività prevalente:	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati
Percentuale manodopera attesa per l'attività:	30,00%
Importo complessivo cantiere:	€ 1.000.000
Importo lavori edili:	€ 900.000 (importo base di calcolo per la verifica di congruità)
Paga oraria media:	€ 11,00

Risultati simulazione

Importo manodopera atteso:	€ 270.000 (equivalente a € 900.000 x 30,00%)
Imponibile Cassa Edile corrispondente:	€ 108.000 (equivalente a € 270.000 / 2,5)
Numero di ore richiesto:	9.818
Corrispondente a numero di giorni/risorsa (8 ore/giorno):	1.227,3

Con i parametri indicati, per soddisfare la verifica di congruità, l'impresa principale e i suoi subappaltatori devono denunciare complessivamente 1.227,3 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili, oppure dimostrare l'esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

Simulatore contatore di congruità

Con i parametri indicati, per soddisfare la verifica di congruità, l'impresa principale e i suoi subappaltatori devono denunciare complessivamente 1.227,3 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili, oppure dimostrare l'esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

L'importo di manodopera atteso di € 270.000 deve essere raggiunto per soddisfare la verifica di congruità. L'importo della manodopera valido ai fini della congruità è dato dalla somma degli imponibili Cassa Edile dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile moltiplicato per 2,5 volte (quindi 1.000 euro di imponibile equivalgono a 2.500 euro di manodopera) a cui si aggiungono eventuali costi aggiuntivi registrati per il cantiere. L'imponibile Cassa Edile complessivo atteso è quindi pari a € 108.000, cioè $€ 270.000 / 2,5$. L'imponibile Cassa Edile del lavoratore è calcolato come "paga oraria" x "numero di ore lavorate e festive".

PRINCIPI GENERALI

D. 1. Nel caso in cui l'appaltatore principale/impresa affidataria non è iscritto/a alla Cassa Edile/Edilcassa, potrà inserire ugualmente il cantiere nel sistema? E nei casi di General Contractor? E nel caso di società immobiliare committente di lavori privati?

R. Sì, fermo restando l'obbligo di inserire i cantieri oggetto di congruità, il sistema CNCE_EdilConnect consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all'effettuazione della verifica stessa.

Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell'ambito dei lavori pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria.

Nel caso di società immobiliare committente di lavori privati che affida al 100% l'esecuzione dell'opera ad un'unica impresa affidataria, sarà quest'ultima ad inserire i lavori oggetto dell'appalto..

PRINCIPI GENERALI

D. 2. Se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl come deve essere trattata ai fini della verifica di congruità?

R. Al momento dell'inserimento del cantiere, l'impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell'opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l'incidenza della manodopera.

Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.

I lavori edili sono individuati dall'art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.

PRINCIPI GENERALI

D. 3. In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?

R. In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l'ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_EdilConnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica "impresa affidataria" ai fini dei restanti adempimenti.

Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati. Laddove l'ATI decida, invece, di avvalersi per l'esecuzione dell'opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarà lui stesso il soggetto affidatario del contratto.

PRINCIPI GENERALI

D. 4. Se i lavori riguardano un condominio (es. 110%), l'impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure tanti cantieri quante sono le unità abitative?

R. Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condominio ad un'unica o a più imprese affidatarie sarà l'impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo "valore complessivo dell'opera" l'importo indicato nella notifica preliminare.

PRINCIPI GENERALI

D. 5. Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?

R. Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensilmente in denuncia nell'apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile.

Qualora l'impresa edile affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un'opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr. art. 5, comma 5, DM 143/2021).

PRINCIPI GENERALI

D. 5. Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?

R.

Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, questi possono registrarsi al portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l'impresa affidataria può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto.

Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell'eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall'art. 5, comma 5 del DM e dall'Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.

PRINCIPI GENERALI

D. 6. Come si deve comportare la Cassa nei confronti di una categoria di lavorazione non prevista (OS) o in caso di commistioni di più categorie differenti?

R. Sul punto si rimane in attesa delle relative indicazioni delle parti sociali, da recepirsi da parte del Ministero.

(cfr. art. 3, comma 5 del DM)

PRINCIPI GENERALI

D. 7. Per la verifica della congruità vale il criterio della categoria prevalente? Laddove vi sono più categorie?

R. In fase di prima applicazione e nelle more di eventuali ulteriori specifiche, la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell'individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l'imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie.

Peraltro, nel caso in cui, per una categoria diversa da quella prevalente, sia prevista una percentuale di incidenza della manodopera inferiore a quella di quest'ultima, ciò può essere fatto valere dall'impresa affidataria quale giustificazione nel caso di mancato raggiungimento della congruità

PRINCIPI GENERALI

D. 8. La verifica della congruità viene effettuata sulle denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte nell'opera?

R. Sì, ai fini della corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte, necessaria per il raggiungimento delle percentuali minime di manodopera previste dal DM.

Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempimenti, l'obbligo in capo alle Casse di procedere al recupero di tutto il denunciato da parte delle imprese, relativamente all'opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.

PRINCIPI GENERALI

9. Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha contezza del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di cui non si contezza del versamento) quale costi vanno conteggiati prioritariamente ai fini della congruità?

R. Il DM all'art. 5, co. 5 sancisce che “ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato accordo collettivo del 10 settembre 2020”.

Pertanto, relativamente ai costi non registrati presso la Cassa, questi saranno considerati al momento della richiesta di congruità, non andando ad alimentare il contatore durante il periodo di esecuzione dei lavori, pur essendo visibili all'impresa affidataria.

PRINCIPI GENERALI

10. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell'ultimo versamento non scaduto?

Cfr. Faq n. 8

PRINCIPI GENERALI

11. Per le imprese che hanno in corso una o più rateizzazioni la congruità dovrà essere rilasciata a fine rateizzazione?

R. No, le regole della rateizzazione ai fini DOL potranno valere anche per il rilascio della congruità (cfr. accordi parti sociali e relativo addendum), fermo restando in caso di verifica di non congruità quanto previsto dall'art. 5 co. 1 del decreto.

PRINCIPI GENERALI

12. Per determinare l'assoggettabilità o meno di un'opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente affidi a imprese diverse le lavorazioni del cantiere stesso, cosa deve intendersi con il termine "valore complessivo dell'opera": il valore del singolo appalto o l'importo complessivo del cantiere?

R. Fermo restando che l'art. 2, co. 3 del DM dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70000 euro, per valore complessivo dell'opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare.

Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema CNCE_Edilconnect verificherà in maniera automatizzata l'esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell'opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all'atto dell'inserimenti dei singoli appalti.

PRINCIPI GENERALI

13. Il committente che affidi la realizzazione di un'opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell'opera?

R. Sì, l'art. 2 co. 1 del DM richiama "i lavori eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto , ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione".

PRINCIPI GENERALI

14. Ai fini del raggiungimento della congruità, concorrono anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese?

R. Possono concorrere nella misura in cui trattasi di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione (ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc). Risulta evidente che le ore straordinarie possono essere prese in considerazione, ai fini della verifica della congruità, solo a seguito della corretta e puntuale verifica ed applicazione delle circolari Cnce n. 792 e 797.

PRINCIPI GENERALI

15. Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno richiede la congruità la Cassa edile cosa dovrà fare?

R. Al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta della congruità da parte soggetti abilitati, la Cassa invierà un alert all'impresa affidataria.

16. Qual è la Cassa Edile/Edilcassa competente a rilasciare al congruità?

R. La Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella ove è ubicato il cantiere.

PRINCIPI GENERALI

17. E' prevista la possibilità di "girare" la pratica a un'altra Cassa per l'istruttoria, ad es. nel caso di accordi di trasferta regionale?

R. Sì, fermo restando la competenza territoriale fissata dal decreto (cfr. art. 3, co. 2 del decreto), si precisa che nella fase di avvio del sistema, la possibilità di "girare" le pratiche ad altra Cassa per la relativa istruttoria è prevista solo per le Casse che hanno accordi di trasferta regionale, o comunque le Casse che comunicheranno alla CNCE l'esistenza di accordi interprovinciali.

Si precisa, quindi, che l'emissione dell'attestazione dovrà avvenire sempre da parte della Cassa territorialmente competente.

PRINCIPI GENERALI

18. L'inserimento del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect comporta l'obbligo di iscrizione in cassa Edile/Edilcassa?

R. No, laddove non sussista tale obbligo alla luce della vigente normativa e del CCNL.

19. Il subappaltatore che non inserisce il cantiere come fa a intercettare il cantiere caricato dall'impresa affidataria?

R. Il sistema di gestione cantieri attribuirà direttamente il CUC (Codice Univoco Congruità di cantiere), creato al momento dell'inserimento del cantiere, nelle denunce del subappaltatore il quale pertanto non dovrà fare altro che inserire correttamente la manodopera.

PRINCIPI GENERALI

20. Sono tenute a caricare il cantiere anche le imprese con affidamenti diretti di importo minimo e lavori per 1 giornata o 2?

R. La norma prevede che soggetti alla congruità saranno tutti i lavori pubblici e quelli privati il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70000 euro.

21. Quando si parla di importo complessivo dell'opera per i lavori privati (limite € 70.00,00) si intende il valore complessivo dell'appalto compresi i lavori non edili? Al netto dell'IVA ?

R. Si, ma al netto dell'IVA.

PRINCIPI GENERALI

22. Quale valore probatorio hanno le informazioni inserite in CNCE_EdilConnect?

R. Con l'inserimento della DNL in CNCE_Edilconnect si assolve agli obblighi contrattuali.

FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE

23. In quali denunce saranno disponibili i cantieri presenti in CNCE_Edilconnect?

R. Tutti i cantieri in cui l'impresa è presente, denunciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei sistemi di denunce, ai fini della verifica della congruità.

24. Se un subappaltatore non è registrato in CNCE_EdilConnect, il cantiere in cui è presente, caricato dall'impresa principale, viene recepito in denuncia?

R. Sì, cfr. FAQ precedente.

FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE

25. Il cantiere indicato in CNCE_Edilconnect è presente nella denuncia delle diverse imprese coinvolte in base alle date di durata inserite nel cantiere?

R. I cantieri presenti in CNCE_EdilConnect sono disponibili nei diversi sistemi di denuncia nel periodo in cui la competenza della denuncia è compatibile con le date di presenza dell'impresa in cantiere.

ESEMPIO

In un cantiere che dura dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2023 è presente un subappaltatore che lavora solo dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2021, dalla denuncia di competenza gennaio 2022 il cantiere non viene più trasmesso da CNCE_EdilConnect ai sistemi di denunce per il subappaltatore.

Se opportuno, è possibile modificare le date di presenza dell'impresa nel cantiere per renderlo nuovamente disponibile.

FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE

26. Cosa accade in caso di ritardo nell'inserimento del cantiere da parte dell'impresa affidataria rispetto alla compilazione della denuncia del subappaltatore?

R. Nel caso di ritardo nell'inserimento del cantiere, il subappaltatore può inserire il cantiere (impostando l'apposita casella in cui dichiara di essere subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito successivamente dall'affidataria.

27. Quali sono i casi in cui si procede all'unificazione di più cantieri?

Si procede all'unificazione di più cantieri qualora entrambi i cantieri non siano ancora conclusi e tramite l'indicazione (cfr. FAQ precedente) da parte dell'impresa affidataria del codice univoco di congruità del cantiere che rimarrà attivo procedendo, poi, alla cancellazione dell'altro cantiere (esempio subappaltatore FAQ precedente). L'operazione è ammessa solo se l'impresa è presente anche nel cantiere che rimarrà attivo. Se è in corso la verifica di congruità, l'unificazione potrà avvenire con gli stessi requisiti indicati al punto precedente, ma potrà essere effettuata solo dall'operatore della Cassa.

FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE

28. Dato che la richiesta di attestazione di congruità deve essere fatta attraverso il sistema CNCE_EdilConnect, anche in relazione a Casse che non lo usano per caricare i cantieri, le imprese devono comunque registrarsi su CNCE_EdilConnect?

R. Sì, ai fini della richiesta di attestazione di congruità.

29. Potrebbe essere possibile effettuare la richiesta di rilascio dell'attestazione di congruità direttamente da un sistema informatico della Cassa a cui l'impresa è iscritta, senza accedere a CNCE_EdilConnect?

No, il sistema previsto dalle parti sociali dell'edilizia per la richiesta e il rilascio della congruità è CNCE_Edilconnect.

FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE

30. Il certificato di congruità deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invito a regolarizzare i quindici giorni interrompono i termini di rilascio?

R. Sì, nell'intervallo necessario per la regolarizzazione si interrompono i termini per il rilascio.

31. Il sistema prevede modifiche nei tracciati di esportazione dei software paghe?

R. No, il sistema è compatibile con i tracciati dei software paghe concordati in Assosoftware.

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

32. Se un'impresa è affidataria di più appalti in più cantieri sul territorio nazionale e risulta congrua in tutti i cantieri tranne in uno, potrà ottenere il DOL?

R. No, fermo restando la vigenza di tutte le regole relative al DURC anche DOL, il decreto congruità indica, all'art. 5 c. 6, che "In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line".

Pertanto, rilevando ai fini della congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la mancata congruità di un cantiere a determinare gli effetti negativi sul DOL per l'impresa affidataria.

33. Nel caso in cui sia emessa un'attestazione di congruità negativa, chi deve inviare i dati dell'impresa affidataria alla BNI?

La Cassa che ha emesso l'attestazione è quella deputata all'invio dei dati in BNI.

(decreto art. 5 co. 3: "Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) ").

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

34. Quando deve essere effettuato l'invio alla BNI? Il sistema manda una segnalazione di irregolarità al gestionale per il successivo DOL da emettere oppure l'operatore che rilascia il DOL deve verificare a mano?

R. Contestualmente all'emissione dell'attestazione di congruità negativa, la Cassa competente territorialmente deve segnalare l'impresa affidataria alla BNI come irregolare, con tutte le conseguenze del caso per le successive richieste di DOL.

(decreto art. 5 co. 6 "In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica [...] incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line").

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

35. L'impresa risultata non congrua: come può integrare la manodopera mancante ai fini della regolarizzazione?

R. L'impresa dovrà:

- inviare alle Casse le denunce integrative;
- inserire le ore di personale non dipendente/inserire documentazione aggiuntiva comprovante l'esistenza di costi di manodopera non registrati;
- versare l'importo mancante;
- fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di scostamento inferiore a 5%

Le istruzioni sulla regolarizzazione saranno comunque contenute nel messaggio PEC dell'”invito alla regolarizzazione” .

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

36. Qualora non venga rilasciato l'attestato di congruità e non vi sia la regolarizzazione da parte dell'impresa sia in tema di responsabilità solidale che in caso di ingiunzione, gli importi da richiedere sono quelli stimati dalla Cassa, o quelli risultanti in denuncia? Che responsabilità ha la Cassa?

R. L'importo sarà quello calcolato dalla Cassa e derivante dalla differenza tra l'importo atteso ("importo lavori edili" x "percentuale categoria di lavorazione") e l'importo di manodopera registrato.

(decreto art. 5 co. 1 la regolarizzazione avviene "attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità").

Non si ravvisano estremi di responsabilità per le Casse in quanto tutti gli importi, sia quelli calcolati in base alle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di DNL (art. 3 co. 2 del decreto), sia quelli relativi alla manodopera nel cantiere, derivano da autodichiarazioni rese dall'impresa.

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

37. Nel caso di mancato raggiungimento della congruità per mancanza di ore di lavoro dichiarate nei cantieri, la regolarizzazione si effettua attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro mancante e necessario al raggiungimento della congruità?

Questi importi come devono essere imputati nella gestione?

R. Sì, l'impresa effettuerà un versamento alla Cassa con causale:
versamento regolarizzazione pratica prot- n. xxxxxxxx

Nelle more di ulteriori indicazioni, tali somme saranno imputate ad un apposito fondo e saranno utilizzate per gli scopi statutari della Cassa secondo le indicazioni delle parti sociali nazionali.

LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

38. Ai fini dell'attestato congruità, valgono le stesse regole adottate per il rilascio del DOL (la competenza di due mesi antecedenti al mese di richiesta?)

R. No, in mancanza di indicazioni normative e contrattuali specifiche, vale il principio secondo il quale alla data della richiesta dell'attestazione di congruità devono soddisfarsi le due condizioni richieste per le quali le ore necessarie al raggiungimento della congruità siano state correttamente denunciate e coperte dai relativi versamenti.

39. In caso di esito negativo dell'attestazione di congruità, come può l'impresa affidataria conoscere a quale Cassa deve rivolgersi per regolarizzare eventuali subappaltatori irregolari?

R. Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nel testo della PEC di accompagnamento.

FAQ_CNCE_EDILCONNECT II

1. Ai fini del corretto inserimento dei dati cosa deve intendersi per valore complessivo dell'opera e per costo dei lavori edili?

R. Per valore complessivo dell'opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso.

Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l'importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di iva.

Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all'art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto.

2. Nel calcolo dell'importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza?

R. Sì, stante quanto previsto dalla lettera d) dell'accordo sulla congruità del 10 settembre 2020, ne deriva che nell'importo dei lavori edili dovranno essere inclusi gli oneri della sicurezza.

3. Nel calcolo dell'importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato, ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere?

R. Sì, in quanto rientrano nelle lavorazioni edili.

4. Ai fini del calcolo della congruità della manodopera dei lavori edili rilevano anche le ore di lavoro degli impiegati tecnici?

R. Nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili.

5. Con riguardo ai lavoratori autonomi/subappaltatori da dichiarare ai fini della congruità deve trattarsi di persone incaricate/pagate dall'azienda appaltatrice? Se sono persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori) non vanno indicati?

R. Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel sistema CNCE_Edilconnect.

6. I lavori in proprio sono soggetti a congruità?

R. Sono soggetti a congruità, secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, i lavori in proprio svolti nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa pur coincidendo le figure del committente e dell'appaltatore.

Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese.

In fase di avvio, al fine distinguere le due fattispecie, nella fase operativa di inserimento del cantiere in CNCE_Edilconnect, nel primo caso andrà indicata nella casella tipo lavoro il valore "A – lavori in appalto", indicando come committente l'impresa stessa.

7. Anche le imprese affidatarie non edili verranno iscritte in BNI laddove si verifichino le condizioni di cui al DM?

R. Sì, sulla base dell'art. 5, co. 3 del DM anche le imprese affidatarie non edili, laddove si verifichino le condizioni di irregolarità ivi previste, saranno soggette alla segnalazione presso la Banca nazionale delle imprese irregolari BNI da parte della Cassa Edile/Edilcassa competente.

8. Qualora il dichiarante per errore inserisca dati inesatti o si verificasse una errata imputazione di processo è possibile effettuare la correzione al fine di non incorrere nell'irregolarità?

R. Sì, durante l'esecuzione dell'appalto/cantiere il dichiarante può procedere alle modifiche di eventuali errori materiali riscontrati. Successivamente all'emissione del certificato di congruità non sarà possibile alcuna modifica.

9. Nel caso di committente privato che fa un capitolato di appalto nell'aprile 2021 per un valore di 100.000 euro e affidi il 10 dicembre dei lavori edili per l'ammontare di 30.000 euro, saranno questi ultimi soggetti a congruità?

R. Fermo restando che ai fini della congruità rileva il valore complessivo dell'opera, riferibile nel caso prospettato al capitolato (superiore ai 70000 euro), tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° novembre ricadranno, sulla base del decreto, nell'alveo della congruità.

10. Quando si parla di DNL (Denuncia Nuova Lavoro) si intende solo quella alla Cassa Edile/Edilcassa o anche quella all'INAIL?

R. Sì, si intende la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa che rimane distinta dalla previsione normativa relativa agli adempimenti nei confronti dell'INAIL.

.

11. Come bisogna comportarsi nei casi di stipula di accordi quadro?

E nei casi di accordo quadro stipulato anteriormente al 1 novembre 2021 che viene però eseguito attraverso affidamenti successivi a quella data?

R. Nella fase di avvio e nelle more di eventuali diverse indicazione da parte degli organi istituzionali competenti, si dovrà procedere all’inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell’accordo quadro.

Nei casi di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.

12. Nel caso in cui il Committente è un’azienda privata a partecipazione pubblica e che esegue lavori di pubblica utilità dovrà seguire, ai fini della congruità, la disciplina dei contratti privati o di quelli pubblici?

R. Si dovrà seguire la disciplina dei contratti pubblici.

.

13. L'attività di sgombero neve è soggetta alla verifica di congruità?

R. Sì, in quanto attività di manutenzione rientrante nell'ambito di applicazione del Ccnl edile.

14. Gli importi definiti dal decreto come costo del lavoro versato ai fini della regolarizzazione come verranno utilizzati?

R. Nelle more di ulteriori indicazioni da parte delle parti sociali nazionali e delle determinazioni degli altri organi istituzionali competenti (cfr. art. 4, co. 4 e 5 del DM e art. 6, co. 3 del DM) tali somme saranno imputate ad un apposito fondo, in attesa delle statuizioni di cui sopra.

La presente FAQ sostituisce e cassa il secondo capoverso della FAQ n. 37 della Com. CNCE n. 789/2021)

.

15. Come deve gestirsi la manodopera dei lavoratori somministrati e distaccati?

R. Ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell'appalto/cantiere (CUC).

16. Nel caso di committente italiano che affidi un appalto il cui cantiere ha sede all'estero, quest'ultimo sarà soggetto a congruità?

R. No, la normativa in vigore si applica ai lavori che si svolgono sul territorio nazionale, ricadenti nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale.

17. Qual è la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a rilasciare al congruità?

Nel caso di presenza di più Casse nello stesso territorio ove insiste il cantiere a quale Cassa l'impresa dovrà effettuare la DNL?

Nel caso di lavoro che insiste su più province come viene individuata la Cassa Edili/Edilcassa competente?

Fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, la Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella del territorio ove è ubicato il cantiere.

Nel caso in cui risultassero più Casse competenti al rilascio del certificato è rimessa all'impresa la facoltà di scegliere la Cassa ove eseguire la DNL e che di conseguenza rilascerà l'attestazione di congruità, salvo il caso in cui risulti già iscritta ad una delle Casse competenti territorialmente.

Nel caso di lavorazioni che insistano su più province la Cassa competente sarà individuata quale quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori.

La presente Faq sostituisce e cassa le Faq nn. 16 e 17 della Com. CNCE n. 789/2022 .

18. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell'ultimo versamento non scaduto?

Ai fini del rilascio della congruità , in deroga alle ordinarie procedure riferite alla regolarizzazione in materia di DOL, anche l'importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato.

Grazie per l'attenzione

Pasquale Recchia

www.studiorecchia.it